



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

ORDINANZA N° 6 / 2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- Vista: la nota prot. 10535 del 09.12.2013 dell'Autorità Portuale di Ravenna, relativa all'istituzione di una nuova linea di collegamento marittimo tra il porto di Ravenna e quelli di Igoumenitsa e Patrasso;
- Visto: il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenzae negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n°35/2011 in data 04.04.2011 e successive modifiche, della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- Vista: la Legge 28.01.94, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;
- Vista: la definizione delle navi di linea contenuta nella circolare GAB/2004/2181/B01 del 09.03.2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Viste: le ordinanze nn. 4/2001 e 10/2013, rispettivamente del 11.07.2001 e 18.12.2013, con cui l'Autorità Portuale di Ravenna ha destinato la banchina T&C ed una porzione della banchina Terminal Nord allo svolgimento delle attività portuali connesse all'attracco delle navi traghetto e passeggeri;
- Visto: il verbale della riunione, tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto il 16.01.2014, relativa all'esame della problematica dell'ormeggio dei traghetti di linea alla banchina T&C del porto di Ravenna;
- Ritenuto: necessario disciplinare in modo specifico gli ormeggi dei traghetti al terminal Traghetti & Crociere al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo nel porto di Ravenna;
- Visti: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Al terminal Traghetti & Crociere del porto di Ravenna è consentito l'ormeggio delle navi traghetto di linea, tipo ro/ro – ro/ro pax, sino ad un massimo di due unità contemporaneamente. Di massima le medesime unità navali saranno ormeggiate come da stralcio planimetrico in allegato 1.

Articolo 2

Prima di iniziare la linea di collegamento marittimo, i traghetti di linea che scalano il porto di Ravenna con frequenza ed itinerari prestabiliti ed ormeggiano al terminal Traghetti & Crociere, devono presentare alla Capitaneria di Porto di Ravenna – Ufficio Accosti - il programma dei viaggi, con indicazione dei giorni e degli orari di arrivo e di partenza.

Qualsiasi variazione sull'arrivo/partenza delle navi rispetto alla programmazione presentata ovvero eventuali cambi di unità navale devono essere rappresentati con congruo anticipo al medesimo ufficio.

7

Articolo 3

Nel caso in cui le unità navali dovessero subire ritardi rispetto al programma, per avarie o altre cause di forza maggiore, deve essere immediatamente informata, anche tramite l'Agenzia Marittima, la Capitaneria di Porto.

In tal caso la nave in ritardo potrebbe perdere la precedenza all'accosto ovvero il posto di ormeggio e non potrà vantare alcun diritto.

Articolo 4

Qualora l'unità ormeggiata al terminal T & C non dovesse intraprendere la navigazione secondo la tempistica di cui alla comunicazione prevista dal precedente art. 2, la medesima deve, a proprie spese, cambiare accosto ovvero portarsi in rada per consentire l'ormeggio delle altre unità navali di linea programmate.

Articolo 5

In presenza di situazioni non prevedibili ed improcrastinabili, a seguito di specifica richiesta della parte interessata, l'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze nel Porto di Ravenna" in premessa citato, potrà valutare di volta in volta l'ormeggio in andana alla banchina T&C, in alternativa all'ormeggio in andana a Terminal Nord (vedasi planimetria in allegato 2).

L'istanza di cui sopra deve contenere tutte le informazioni utili al fine di consentire alla Capitaneria di Porto di valutare, per tutta la durata della sosta della nave richiedente, tutti gli elementi che possano influenzare tale ormeggio, ivi compreso il traffico di altre unità navali che necessitino di evolvere nel bacino Trattaroli.

In tal caso, qualora a determinate unità sia preclusa l'evoluzione nel bacino Trattaroli a causa del predetto ormeggio in andana e quindi siano costrette ad evolvere al bacino San Vitale, le eventuali spese aggiuntive dovute al prolungamento della manovra saranno imputate al traghetto che è all'ormeggio in andana a T&C.

La nave ormeggiata in andana a T&C deve sostare in porto per il tempo necessario all'esecuzione delle operazioni commerciali; per tutta la durata della sosta deve essere garantito servizio di guardia sul ponte di comando e prontezza dell'apparato motore.

Articolo 6

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ravenna, 04/02/2014

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe MELI



ALLEGATO N. 1 - ORDINANZA N. ____ /2014 DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA



